



CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA "DISCIPLINA DELLA CONSULTA GIOVANILE"

Approvato con deliberazione C.C. n° 62 del 30-11-2022

INDICE

Art. 1 – Istituzione	pag. 3
Art. 2 – Finalità	pag. 3
Art. 3 - Compiti della Consulta giovanile comunale	pag. 3
Art. 4 - Organi della Consulta	pag. 3
Art. 5 - Composizione dell'Assemblea	pag. 3
Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 4
Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea	pag. 4
Art. 8 - Validità delle sedute	pag. 4
Art. 9 - Validità delle deliberazioni	pag. 4
Art. 10 - Il Consiglio	pag. 5
Art. 11 - Competenze del Consiglio	pag. 5
Art. 12 - Commissioni di Lavoro	pag. 5
Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicazione	pag. 5

Art. 1 – Istituzione

1. È costituita in Calatafimi Segesta la Consulta Giovanile, quale organo di consultazione permanente sulle condizioni giovanili, che opera con spirito propositivo rivolgendosi maggiormente alla popolazione dei più giovani, residenti in Calatafimi Segesta.
2. Essa è rappresentativa delle realtà giovanili e studentesche presenti nell'ambito comunale, garantisce la partecipazione ai giovani che vogliono occuparsi della "res publica" ed ha come fine la promozione dello sviluppo integrale della persona umana nelle sue potenzialità individuali e collettive.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo della Amministrazione Comunale, si propone come punto di riferimento e di informazione sui problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, tempo libero, politiche sociali e turismo.
2. La Consulta non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e di violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
3. La Consulta opera in stretta collaborazione con i giovani e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi competenti.

Art. 3 - Compiti della Consulta giovanile comunale

1. La Consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Calatafimi Segesta.
2. In particolare, la Consulta elabora proposte e progetti che, attraverso il sostegno dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, favoriscono le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani. La Consulta, inoltre, può raccogliere e diffondere materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui è formata. La Consulta può svolgere attività di osservazione e ricerca per la conoscenza della condizione giovanile nel territorio comunale.

Art. 4 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
 - b) il Consiglio, quale organo esecutivo;
 - c) il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) le Commissioni di Lavoro eventualmente costituite.
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 5 - Composizione dell'Assemblea

1. Possono essere componenti dell'Assemblea della Consulta dei Giovani i giovani di età compresa fra i 16 e 30 anni, che manifestano la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta.
2. Il numero dei partecipanti è illimitato ed i componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 31° anno di età, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative.

3. Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza a partire dal 01 gennaio di ogni anno successivo.
5. Le istanze di adesione all'Assemblea della Consulta devono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Il Consiglio entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dei componenti la Consulta, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionari.
7. È cura del Presidente del consiglio della consulta provvedere a pubblicare annualmente un avviso per l'incentivazione a nuove adesioni.

Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile, spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere i componenti del Consiglio;
 - b) esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento;
 - c) deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta si riunisce di regola almeno due volte l'anno, secondo una programmazione semestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o consigliere delegato.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente secondo le modalità decise dal Consiglio con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione.
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori ed i Funzionari del Comune.

Art. 8 - Validità delle sedute

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte né alla discussione né alla votazione.
3. La sede per le sedute dell'Assemblea verrà decisa dal Presidente.

Art. 9 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto; ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.
In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta.
3. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e Funzionari Comunali possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

4. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 10 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da 7 membri, scelti tra componenti dell'Assemblea, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
2. Nel corso della prima riunione del Consiglio si provvederà a designare un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.
3. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
4. Il Presidente e il Vice Presidente, in quanto rappresentanti della Consulta devono essere maggiorenni.
5. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
6. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 11 - Competenze del Consiglio

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità.
3. Spetta altresì ai membri del Consiglio:
 - a) collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
 - b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
 - c) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto.

Art. 12 - Commissioni di Lavoro

1. All'interno della Consulta potranno costituirsi Commissioni di Lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche.
2. Dette Commissioni si riuniscono autonomamente e, per il raggiungimento di obiettivi contingenti, potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta.
3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate dal Consiglio ed eventualmente sottoposte a votazione nelle riunioni della consulta.

Art. 13 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento consta di n°13 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, dopo che la relativa delibera sarà divenuta esecutiva. Dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra disposizione antecedente e norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia. Copia del regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale online e sul sito internet del comune di Calatafimi Segesta.